

MAILAT



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

20864/10

UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/04/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SEVERO CHIEFFI
- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
- Dott. MASSIMO VECCHIO
- Dott. MARCELLO ROMBOLA'
- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

- Presidente - SENTENZA N. 353/10
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 44794/2009
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA / ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da:

1) MAILAT ROMULUS NICOLAE N. IL 02/02/1983

avverso la sentenza n. 17/2009 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA, del 09/07/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2010 in relazione fatta dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Vito D'Aurora*
che ha concluso per *la inammissibilita' del ricorso*



Udito, per la parte civile, l'Avv. *Tommaso Piccinini* che ha depositato, *esclusivamente*
Udit i difensori Avv. *Piero Piccinini*, che ha
concluso nell'eccezione del ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza pronunciata il 9 luglio 2009 la Corte di Assise di Appello di Roma riformando, quanto alla pena, quella resa dalla Corte di Assise capitolina il 29 ottobre 2008, condannava Mailat Romulus Nicolae, imputato dell'omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 61 nn. 1, 2 e 4 c.p., di Reggiani Giovanna, della rapina in danno della medesima di una borsa e di ciò che essa conteneva e del reato di cui all'art. 609 bis c.p., in Roma, la sera del 30.10.2007, con decesso della vittima il primo novembre successivo, alla pena dell'ergastolo con sei mesi di isolamento diurno.

1.2 La triste vicenda veniva ricostruita dalle corti territoriali nel modo seguente: poco dopo le ore 19,30 del 30 ottobre 2007 Reggiani Giovanna scese dal treno che l'aveva trasportata a Tor di Quinto per fare ritorno a casa. Sul luogo si trovava l'imputato, lì giunto dal vicino campo nomadi, ove aveva la sua dimora insieme alla madre, alla convivente ed al gruppo di appartenenza.

Dopo aver seguito la vittima per un breve tragitto, l'imputato, approfittando di favorevoli condizioni ambientali (la zona periferica della città, l'assenza di testimoni, la pioggia fitta e battente) tentò di rapinarla della sua borsa ed alle resistenze della stessa, la colpì violentemente con pugni e con un bastone. Tutto questo mentre assisteva alla scena Obedeia Dorin, genitore della convivente dell'imputato, ed, in un secondo momento insieme al figlio, Neamtu Emilia, anch'ella di etnia rom, la quale, resasi conto della gravità della condotta consumata dal ricorrente, gli consigliò *"di prendere la donna e trascinarla verso il ponte"*, azione posta in essere dall'imputato caricandosi il corpo della povera vittima, svenuta, ma ancora in vita, mentre l'Obedeia si allontanava con la borsa oggetto della rapina consegnatagli dal Mailat e mentre la Neamtu decideva di chiedere aiuto, dopo aver notato sotto il ponte il corpo abbandonato della povera Reggiani, insanguinato e con la maglietta alzata sul seno.

Alle richieste di aiuto della Neamtu rispose dapprima l'autista di un autobus dell'ATAC, tale Bello Paolo, il quale chiamò la Polizia di Stato, che dopo circa un'ora intervenne sul posto, dando soccorso alla vittima, ritrovata ove l'aveva notata la teste anzidetta, con la maglietta alzata, il jeans abbassato, la mutandina strappata, il volto reso irriconoscibile e ridotta, ormai tra la vita e la morte.





feriale, Sent. 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. I (Ord.), 18/05/2006, n. 20344).

Con il motivo in esame inoltre, e siamo al secondo profilo di infondatezza della censura, giova rilevare che la nullità derivante dalla situazione di incompatibilità dell'interprete è comunque di natura relativa, per cui deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 182 c.p.p. comma secondo (Cass. pen., Sez. IV, 16/01/2004, n. 22839; Cass., Sez. I, 16/04/2008, n. 19292, rv. 239630) mentre l'eccezione risulta proposta per la prima volta in questa sede di legittimità.

3.2 Anche il secondo motivo di impugnazione appare infondato.

Ed invero, l'idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso, e di maggiore ampiezza, rispetto a quello della capacità di intendere e volere, implicando non soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quelle di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti a sua conoscenza.

Ne consegue che l'obbligo di accertamento della capacità di intendere e di volere ai fini del disposto dell'art. 196 c.p.p., non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore del teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilità comportamentale in relazione all'ufficio ricoperto (Cass., Sez. I, 05/03/1997, n. 2993, ric. Talento) situazione motivatamente esclusa, nella fattispecie, dalla Corte di secondo grado, la quale ha sottolineato, correttamente e logicamente, i riscontri multipli alle dichiarazioni rese dalla teste acquisiti al processo: l'indicazione all'autista dell'ATAC del corpo della vittima, le accuse immediate all'imputato, il ritrovamento presso la baracca di quest'ultimo della borsa sottratta alla vittima, le condizioni in cui i poliziotti ritrovarono l'imputato presso la baracca, la sostanziale corrispondenza tra le testimonianze Neamtu, Obedeia e Ciopotar, le stesse dichiarazioni parzialmente autoaccusatorie dell'imputato (che ha ammesso la rapina negando il resto).

3.3 Del pari infondato di appalesa il terzo ed ultimo motivo di doglianza.

Sul punto appare opportuno precisare, sul piano dei principi, che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici, con l'ulteriore conseguenza, costantemente affermata da questa Corte, che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporre un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo).

Nel caso di specie, ancorché palesi le deficienze delle indagini e degli accertamenti eseguiti subito dopo il gravissimo fatto di sangue, non può imputarsi ai giudicanti territoriali alcuna illogicità argomentativa nella motivazione illustrata a sostegno delle impugnate decisioni. Il ritrovamento pressoché immediato del corpo della povera vittima, le accuse di testi oculati, il riscontro del teste Bello e degli accertamenti di polizia eseguiti subito dopo le condotte incriminate, il ritrovamento della borsetta nella baracca dell'imputato, appaiono oggettivamente risultanze processuali di fortissimo significato probatorio, in relazione alle quali non può che cedere il preteso alibi dei testi Lingurar e Zagadau, peraltro non incompatibile con la ricostruzione accusatoria.

4. In conclusione, il ricorso dell'imputato va rigettato con le conseguenze prescritte dall'art. 616 c.p.p. in ordine alle spese processuali.

P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida nella somma complessiva di euro 3000,00 (tremila) oltre spese processuali, IVA e CPA come per legge.

Roma, addì 14 aprile 2010

consigliere relatore

Il Presidente

A. Cheloni

